

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori DANIELE GALDI, D’ALESSANDRO  
PRISCO, BUCCIARELLI, PAGANO, BARBIERI, BRUNO GANERI,  
SMURAGLIA e TAPPARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 1996**

---

Nuove norme in materia di integrazione  
al trattamento minimo

---

ONOREVOLI SENATORI. - Nei mesi scorsi sono stati emanati provvedimenti in materia di politica sociale, sanitaria e previdenziale, che hanno inciso profondamente sul grado di tutela offerto al cittadino dal nostro ordinamento e dal nostro Stato sociale.

In particolar modo, il Governo Amato ha, nel corso del 1992, adottato misure per la sospensione delle pensioni di anzianità peraltro in maniera progressiva e scaglionata, ed ha promulgato decreti legislativi che contribuiscono a limitare fortemente le prestazioni previdenziali.

Intendiamo riferirci soprattutto al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, che dà attuazione alle disposizioni in materia pensionistica i cui principi direttivi erano posti dall'articolo 3 della legge di delega 30 ottobre 1992, n. 421.

Questo decreto legislativo, fortemente osteggiato dalle forze politiche dell'opposizione, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei cittadini, ha posto in essere interventi che riducono in maniera incisiva il livello di tutela previdenziale presente nel nostro ordinamento, pur non realizzando nè una effettiva ed omogenea regolamentazione del sistema, nè un forte recupero sul piano finanziario.

Questi provvedimenti sono invece riusciti a rendere ancora più grave la rottura della solidarietà tra i lavoratori e non certo ad eliminare quel disagio sociale che si pone tra gli elementi determinanti della crisi che attraversa il nostro Paese.

Il decreto legislativo n. 503 del 1992 contiene infatti, tra l'altro, anche disposizioni lesive di diritti e limitative del grado di tutela offerto alle categorie più deboli, in modo particolare per le donne lavoratrici.

Per questi motivi riteniamo che la necessità di realizzare un efficace, radicale riordino del sistema previdenziale non possa prescindere dal recupero di alcuni istituti e di regole fondamentali che il decreto legislativo n. 503 del 1992 ha contribuito a ridurre fortemente.

Il nostro obiettivo è quello di restituire l'istituto dell'integrazione al trattamento minimo all'ambito dei diritti soggettivi.

La considerazione del limite reddituale cumulato con il reddito del coniuge stravolge infatti la *ratio*, la natura stessa dell'istituto dell'integrazione al trattamento minimo, che ha peraltro natura previdenziale, come ribadito dalla pronuncia della Corte costituzionale.

Il trattamento dell'integrazione alle pensioni minime va in ogni caso considerato diritto soggettivo, derivante dall'attività svolta dal lavoratore e non parcellizzabile, nè cumulabile con altre prestazioni.

Con l'articolo unico del disegno di legge, pertanto, viene reintrodotta il diritto soggettivo all'integrazione al trattamento minimo facendo conseguentemente venir meno il limite reddituale introdotto dall'articolo 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

Questo disegno di legge persegue l'obiettivo del riordinamento e della riforma del sistema previdenziale, senza con questo, tuttavia, ridurre drasticamente o eliminare le minime garanzie offerte dal sistema stesso ai lavoratori più deboli ed in particolare alle donne, titolari in gran parte di pensioni di vecchiaia o integrate al trattamento minimo.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Trattamento minimo delle pensioni)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993, ai titolari di pensioni spetta l'integrazione al trattamento minimo, indipendentemente dal reddito del coniuge.

2. Sono abrogate le norme incompatibili con la disposizione di cui al comma 1.

3. Le provvidenze di cui al comma 1 saranno corrisposte dal 1° gennaio 1996.

**Art. 2.**

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, quantificato in lire 260 miliardi per il 1996, in lire 275 miliardi per il 1997 e in lire 380 miliardi a partire dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando l'accantonamento costituito presso la rubrica Presidenza del Consiglio ai fini dell'adeguamento dell'integrazione al trattamento minimo e parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

